



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 20/05/2023

IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	NR. Progr.	12
	Data	20/05/2023
	Seduta NR.	5

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/05/2023 alle ore 18:50.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 20/05/2023 alle ore 18:50 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
TURCO FRANCESCO	S	D'ELIA COSIMO	S	MAIORANO LUCA	S
FRANZOSO MICHELE	S	DEPASCALE DIOMEDE	S		
FRASCELLA AGNESE	S	DILAURO PIETRO	S		
DEPASCALE FRANCESCO	S	SCHIFONE MICHELE	S		
CAPUTO ANGELO SANTO	S	TURCO GIUSEPPE	N		
LACAITA PIERINO	S	LOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE	S		
Totale Presenti 12			Totali Assenti 1		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di PRESIDENTE, il DOTT. FRANCESCO TURCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

**IMPOSTA DI SOGGIORNO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia n° 93 del 05/04/2023 con il quale il Comune di Torricella è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e sulla base di quanto indicato nella Delibera di G.R. n. 1017/2015;

Considerata l'opportunità per il Comune di Torricella, al fine di finanziare gli investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica e culturale, oltre che a mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, di istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, con costante impegno di risorse finanziarie;

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente."* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in*

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

Sentite le associazioni di categoria nella riunione appositamente indetta;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, espresso con verbale n.11/2023 del 15/05/2023 ed acquisito al prot n.4618 del 15/05/2023;

Visto il verbale della Commissione AA.GG. del 16/05/2023 in cui si è discusso del presente argomento;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Area interessati a norma dell'art 49 del D Lgs 267/2000;

Tutto sopra quanto premesso

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n.12 (incluso il Sindaco);

Voti favorevoli n.9;

Astenuti n.3 (Consiglieri Comunali SCHIFONE Michele, MAIORANO Luca e LOMARTIRE Paride Giuseppe);

DELIBERA

1. di istituire a partire dall'anno 2023 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
2. di **approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2023 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento, (l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma*

16, lettera e), del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”);

4. di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina regolamentare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente e separata votazione espressa per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n.12 (incluso il Sindaco);

Voti favorevoli n.9;

Astenuti n.3 (Consiglieri Comunali SCHIFONE Michele, MAIORANO Luca e LOMARTIRE Paride Giuseppe);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 20/05/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. FRANCESCO TURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/05/2023 al 04/06/2023 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 20/05/2023

RESPONSABILE

F.to DOTT. ITALO SGOBIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addì 20/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 12

Data Delibera 20/05/2023

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/05/2023</p> <p>IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 15/05/2023</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i></p>

**COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA
DI TARANTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(D.Lgs.14 marzo 2011, n.23)

INDICE

Art.1- Oggetto del Regolamento

Art.2 - Presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

Art.3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art.4 - Misura dell'imposta

Art.5 - Esenzioni

Art.6 - Versamento dell'imposta

Art.7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei corrispettivi nelle locazioni brevi

Art.8 - Interventi da finanziare

Art.9 - Controllo e accertamento imposta

Art.10 - Sanzioni

Art.11 - Riscossione coattiva

Art.12 - Rimborsi e compensazioni

Art.13 - Contenzioso

Art.14 - Funzionario Responsabile dell'Imposta

Art.15 - Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, le modalità applicative, di accertamento e di riscossione dell'imposta.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico -alberghiere, alberghi, villaggi-alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Torricella.

2. Presupposto dell'imposta è, altresì, il pernottamento in immobili ubicati nel territorio del Comune di Torricella destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: "locazioni brevi"), per tali intendendosi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Si intendono per locazioni brevi ai fini del presente regolamento quelle aventi ad oggetto esclusivamente la messa a disposizione dell'immobile residenziale e quelle che, unitamente a questa, abbiano ad oggetto anche, eventualmente, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali all'inizio e fine del soggiorno, la fornitura di utenze (acqua, luce, gas, telefono), wi-fi, tv, aria condizionata. Restano escluse dalla disciplina delle locazioni brevi quelle aventi ad oggetto la fornitura di servizi non strettamente connessi con la finalità residenziale dell'immobile quali, a titolo meramente esemplificativo, la fornitura o somministrazione di colazione o pasti, la messa a disposizione di auto o di guide turistiche o interpreti, le quali restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalla legge in materia di turismo e strutture ricettive.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Torricella che pernottano nelle strutture ricettive o negli immobili destinati a locazioni brevi di cui al precedente art. 2, ubicati nel territorio del Comune di Torricella.

2. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno o, al massimo, entro la fine del soggiorno.

3. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e, in caso di locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi (articolo 180 del D.L. 34/2020, infatti, si dispone espressamente che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno).

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Torricella, anche in deroga al presente regolamento, può essere assolta dal soggetto cui è demandato il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli specifici obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nel comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dal presente regolamento e le successive modifiche dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 5 stelle;
- Villaggi alberghi 5 stelle;
- Alberghi 4 stelle;
- Residenze turistico - alberghiere 4 stelle;
- Villaggi turistici 4 stelle;
- Villaggi alberghi 4 stelle.

L'imposta è pari a 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Villaggi turistici 3 stelle,
- Villaggi alberghi 3 stelle;
- Alberghi 3 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 3 stelle.
- Alberghi 2 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 2 stelle;
- Villaggi turistici 2 stelle;
- Alberghi 1 stella;
- Esercizi di affitta camere;
- Alloggi agriturismo;
- bed & breakfast;
- campeggi;
- Aree attrezzate per la sosta;
- case appartamenti vacanze;
- residenze turistiche e residence;
- case per ferie;

- case religiose per ospitalità;
 - ogni altra struttura turistico – ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
 - immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
3. E' esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti per gli ospiti istituzionali in occasione di manifestazioni e convegni organizzati dal comune di Torricella.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- I residenti del Comune di Torricella;
- I minori entro il dodicesimo anno di età;
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
- Coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
- Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
- Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
- I dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
- I partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
- Chi pernotta presso gli ostelli della Gioventù.

2. L'applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all'esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 6 Versamento dell'imposta

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 3, deve provvedere trimestralmente al versamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Torricella nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi del Comune di Torricella.

2. Il versamento va effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del "*pago PA*".

3. L'imposta dovrà essere versata trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a riscuotere l'imposta di soggiorno dai soggetti passivi ed a versare, dichiarare e rendicontare al Comune di Torricella il relativo incasso.
2. Contestualmente all'inizio dell'attività ricettiva, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi devono obbligatoriamente presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Torricella apposita denuncia contenente gli estremi anagrafici dei gestori medesimi, la denominazione, ubicazione e caratteristiche della struttura ricettiva o unità abitativa residenziale locata e tutte le altre informazioni utili all'assolvimento dell'imposta di soggiorno, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune.
3. L'omessa presentazione della denuncia di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 2 del presente regolamento.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi denunciati siano rimasti invariati. In caso contrario, il gestore è tenuto a comunicare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'imposta di soggiorno in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a:
 - Richiedere e incassare, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali sono tenuti a tenersi diligentemente informati, il pagamento dell'imposta di soggiorno ed a rilasciare la relativa quietanza all'ospite;
 - Informare i propri ospiti, in appositi spazi ben visibili, anche sui portali telematici, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
 - trasmettere all'Ufficio tributi del Comune di Torricella, entro sedici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), esclusivamente a mezzo p.e.c. ovvero mediante consegna a mani all'Ufficio protocollo, la dichiarazione trimestrale contenente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o immobile destinato a locazione breve nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti trimestrali effettuati, oltre ad eventuali informazioni ritenute utili ai fini del computo della stessa, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune. La dichiarazione va presentata anche qualora non vi sia stato nessun ospite ed anche ove la struttura ricettiva o l'immobile locato siano rimasti chiusi.
6. Ai sensi dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o corrispettivo nella locazione breve, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, l'invio delle dichiarazioni e le ricevute dei versamenti effettuati.

Art. 8 **Interventi da finanziare**

1. L'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, si impegna a finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 e in particolare investimenti e interventi esclusivamente a favore dell'economia turistica e culturale, tra cui:
 - Formazione: studio delle lingue, legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici
 - Work-shop con educational tour e pre-convention tour mirati agli stake-holders del turismo, favorendo un incontro tra la domanda e gli operatori dell'offerta

- Produzione di materiale turistico istituzionale: cataloghi, brochures, filmati
 - Partecipazione a borse e fiere per il Turismo e altri strumenti di promozione di rilievo nazionale ed internazionale.
2. I proventi derivanti dall'imposta di soggiorno confluiranno in appositi capitoli di bilancio vincolati alle destinazioni di cui al precedente comma stabiliti nel dettaglio tramite apposite delibere di Giunta Comunale.
 3. Il Comune pubblica secondo le disposizioni di legge con cadenza annuale l'entità del gettito dell'imposta e gli importi della stessa destinati a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compreso quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, di decoro, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e convocherà con la stessa cadenza un tavolo consultivo su richiesta dei rappresentanti delle strutture ricettive e delle associazioni di categoria quando gli stessi lo riterranno necessario.

Articolo 9

Controllo e accertamento d'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni periodiche trimestrali e di quella cumulativa annuale di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e di versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti o inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
5. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'Ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni comunque denominate concernenti l'apertura di strutture e attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Articolo 10

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alla scadenza indicata all'art.6, comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'inosservanza di tutti gli altri obblighi previsti dal presente regolamento a carico dei responsabili degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, previa autorizzazione comunale, da richiedere tramite apposita modulistica predisposta dal Comune di Torricella. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione periodica trimestrale di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art.13, comma 15-*quater* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo decreto.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 5 aprile 2023, n. 93
Inclusione del Comune di Torricella (TA) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015 e ss.mm. ii.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- la DGR n.1518 del 31/07/2015;
- il DPGR n.443 del 31/07/2015;
- la DGR n. 458 dell'08/04/2016
- il DPGR n.304 del 10/05/2016;
- il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
- Vista la Deliberazione di G. R. n.1974 del 07 dicembre 2020 di approvazione del nuovo Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0;
- Visto il DPGR 22 gennaio 2021, n.22 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
- Vista la D.D. n.1 del 16/02/2022;
- Vista la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal responsabile del procedimento- P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo”, letta e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.

Premesso che:

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte tenuto presso l'Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L'elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni, che non sono capoluogo di provincia, l'inclusione nell'elenco costituisce presupposto necessario per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l'entrata in vigore del "Codice del Commercio" di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte.

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte.

Considerato che :

Ai sensi dell'art. 2 delle richiamate linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall' UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all'offerta turistica.

I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :

1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;
4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

I Parametri riferiti all'offerta turistica sono :

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate **Città d'arte** le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città.

L'art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.

Dato atto che:

- con DGR n. 707/2021 è stato modificato l'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015, per cui a decorrere dall'anno 2021, la Regione verifica ogni cinque anni dalla data di iscrizione il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco;
- con DGR n. 707/2021 è stato definito che sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica, conseguente alla diffusione del virus Covid-19, per le nuove iscrizioni dei Comuni nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, i parametri riferiti alla domanda turistica e all'offerta turistica previsti dalle linee guida approvate con DGR n.1017/2015, sono quelli relativi all'annualità 2019.

Rilevato che:

Con nota pec prot. n. AOO:C_1234_Reg. nr. 0000878/2023 del 23.01.2023, acquisita in atti (prot. n. AOO_056_000353 del 24.01.2023) il Comune di **Torricella (TA)** ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

All'esito dell'istruttoria risulta che il Comune di **Torricella (TA)** possiede cinque dei parametri di cui al comma 2 dell'art. 2 delle Linee Guida e due dei parametri di cui al comma 3 dell'art.2 delle precitate Linee Guida : ovvero:

	Parametri di riferimento della Regione Puglia Linee Guida (DGR. 19/05/2015 n. 1017)	Parametri comunicati dal Comune di Torricella (TA)	Parametri calcolati d'Ufficio Anno 2019
Parametri Domanda (Art. 2, c. 2)			
Arrivi su Popolazione residente	0,3	1,45	1,44
Presenze su Popolazione residente	2,0	8,10	8,04
Arrivi su Superficie territoriale (km ²)	50	223,96	224
Presenze su Superficie territoriale (km ²)	300	1.245,25	1.248
Presenze + Popolazione residente su Superficie territoriale (km ²)	450	1.398,96	1.403
Parametri Offerta (Art. 2, c. 3)			
Capacità ricettiva (posti letto) su Popolazione residente (per 100 abitanti)	5,59	27,63	22,78
Strutture ricettive su Popolazione residente (per 1.000 abitanti)	0,3	16,86	4,8

VISTE:

la DGR 3 maggio 2021, n.707;

la DGR 19 maggio 2015, n. 1017;

art.4, comma 1, DLgs. 14 marzo 2011, n.23

si propone l'inclusione del Comune di **Torricella (TA)** nell'*Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'Arte*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. e dal Dirigente ad interim del Servizio Sviluppo, Infrastrutture Imprese e Professioni;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- **di riconoscere** al Comune di **Torricella (TA)** la qualifica di "Comune ad economia prevalentemente turistica" e di disporre l'iscrizione dello stesso nella sezione dedicata dell'*"Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte"*;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con DGR n. 1017/2015, modificate con DGR n. 707/2021, a decorrere dal 2021 la Regione verifica ogni cinque anni il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco;
- **di dare atto** che, sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica conseguente alla diffusione del virus Covid-19, per le nuove iscrizioni dei Comuni nell'Elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, i parametri riferiti alla domanda turistica e all'offerta turistica previsti dalle linee guida approvate con DGR n.1017/2015, sono quelli relativi all'annualità 2019;
- **di dare atto** che il presente provvedimento :

- è immediatamente esecutivo;
 - si compone di n. 6 pagine;
 - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 D.P.G.R. n.22/2021;
- **di notificare** copia del presente provvedimento al Comune di **Torricella (TA)** a mezzo pec:
info@pec.comune.torricella.ta.it

**Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
(Dott. Salvatore Patrizio Giannone)**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il funzionario istruttore
(dott.ssa Rosa De Florio)**

**Il Responsabile P.O.
(Dott.ssa D. Genchi)**

**Il Dirigente ad interim del Servizio
Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni
(Dott. Salvatore Patrizio Giannone)**



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

REVISORE UNICO DEI CONTI (Nomina in delibera del Consiglio Comunale n. 49/2022)

VERBALE N. 11/2023

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI INTRODURRE L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno 2023, il giorno 15 maggio, alle ore 16:50, lo scrivente Revisore Unico dei Conti, dott. Nenna Cristiano, redige il presente verbale di cui al su indicato oggetto

Richiamato

- il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, che all'articolo 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno, prevedendo altresì che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il Decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, che all'art. 4 comma 7 dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Premesso che

- l'Atto Dirigenziale della Regione Puglia n° 93 del 05/04/2023 con il quale il Comune di Torricella è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e sulla base di quanto indicato nella Delibera di G.R. n. 1017/2015.

Visto

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04/05/2023 trasmessa allo scrivente con Pec del 15/05/2023 con cui il Comune di Torricella intende:
 - istituire a partire dall'anno 2023 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

- **approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2023 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento, (l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...");
- di procedere alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 6 dicembre 2021, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Considerato che

- Il D.lgs. 446/1997 dispone all'art. 52 che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."
- Il D.lgs. 267/2000, all'art. 53, comma 16 (così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001) stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"
- Il Decreto-legge 201/2011, così come convertito e successivamente modificato, enuncia all'art. 13, comma 15-quater, che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno



COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che

- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità, sia tecnica che contabile sulla medesima proposta di delibera del Consiglio Comunale

Esprime

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 04/05/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(dott. Cristiano Nenna)